

# Istituto Tecnico Commerciale Statale “Jacopo Barozzi”

## REGOLAMENTO D’ISTITUTO e DI DISCIPLINA

(Adottato dal Consiglio d’Istituto il 18/02/2004)

(Aggiornato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2008)

(Aggiornato dal Consiglio d’Istituto il 28/06/2010)

### PREMESSA

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Esso si inquadra in una concezione del processo educativo inteso come promozione della piena formazione umana, civile e professionale dei giovani mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98.

E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96.

E’ in piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri.

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

### PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondanti:

◆ **Uguaglianza**: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’alunno. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche, psico-fisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

◆ **Imparzialità, equità e trasparenza**: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità e trasparenza. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge; si impegna, inoltre, a rendere noti finalità, obiettivi e metodi dell’attività didattica, i criteri di valutazione, le procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

◆ **Accoglienza ed integrazione**: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.

◆ **Partecipazione**: la scuola garantisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola.

### TITOLO I – DOCENTI

#### Sezione I – Dei diritti e dei doveri dei docenti

##### Art. 1 - Le norme dell’agire: I diritti

Ogni docente ha il diritto di:

- vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i membri della comunità scolastica;
- operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e metodologie didattiche nel rispetto dei criteri generali.

## **Art. 2 - Le norme dell'agire: I doveri**

E' dovere di ogni docente:

- partecipare alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche;
- contribuire all'attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
- garantire l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al livello degli studenti;
- fornire agli studenti:
  - una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di valutazione e alle opportunità di recupero;
  - una correzione tempestiva degli elaborati scritti e la comunicazione delle valutazioni di ogni prova individuale;
  - una informazione regolare sull'andamento del profitto;
- rispettare la personalità degli studenti, la loro identità sessuale, la loro coscienza e le loro credenze;
- contribuire ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze;
- mantenere o sollecitare un rapporto collaborativo con le famiglie.

Durante le lezioni i docenti:

- vigilano sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
- vigilano sull'osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
- vigilano nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili ed attrezzature;
- vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti;
- non consentono l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi.
- non possono utilizzare il telefono cellulare.

## **Sezione II – Oneri dei docenti**

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del POF svolgendo l'attività di insegnamento e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della pratica didattica necessari all'efficace sviluppo dei processi formativi.

### **Art. 3 - Orario di inizio del servizio**

Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta d'ufficio per la sostituzione dei colleghi assenti, dev'essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio, per vigilare sull'ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione.

## **Art. 4 – Tenuta dei registri**

### **c. 1 – Registri di classe**

Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza.

Deve annotare assenze, permessi, giustificazioni relativi agli studenti, le attività svolte, comprese le attività obbligatorie di reintegro del curriculum, le comunicazioni della Presidenza, i richiami disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente l'organizzazione dell'attività didattica della classe.

#### **Giustificazioni**

I docenti in servizio alla prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a riammettere alle lezioni gli studenti che si sono assentati e quelli che entrano con ritardo. Pertanto essi devono:

- controllare la regolarità delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi,
- firmare il libretto e annotare nelle apposite sezioni del registro di classe l'avvenuta o mancata giustificazione;
- in caso di assenze pari o superiori a sei giorni consecutivi, ritirare il certificato medico o l'autocertificazione dei genitori, se trattasi di altri motivi. In assenza della giustificazione e della documentazione, rinviare gli studenti in Presidenza;
- verificare che nel libretto non vi siano contraffazioni delle firme dei genitori né altre alterazioni.

### **c. 2 – Registro personale del professore**

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro personale del professore, che è del pari obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa.

Tutte le annotazioni relative alle valutazioni e giudizi, nonché all'attività svolta non devono essere crittografate e devono essere riportate a penna.

Al termine dell'orario di servizio ogni docente deve riporre il proprio registro personale nel cassetto assegnatogli.

### **c. 3 – Registri dei laboratori**

Tutti i docenti quando fanno uso dei laboratori per le attività didattiche con le classi o a livello personale devono attenersi ai rispettivi Regolamenti, richiamandone il rispetto da parte degli allievi e devono compilare gli appositi registri in tutte le parti richieste in quanto responsabili del buon uso delle attrezzature.

### **c. 4 – Registri delle attività integrative**

I docenti devono annotare negli appositi registri, oltre che nel registro di classe, l'effettuazione di attività di recupero, sostegno, di attività integrative, commissioni di lavoro e altro, a documentazione dell'attività svolta che costituisca titolo per l'accesso al fondo d'Istituto.

## **Sezione III – Dei rapporti scuola-famiglia**

### **Art. 5 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi**

Gli incontri generali Scuola-Famiglia non devono essere in numero inferiore a due nell'anno scolastico e non meno di uno per quadrimestre.

I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono in un'ora settimanale fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei singoli docenti. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto negli ambienti appositamente destinati.

## **Sezione IV – Del Piano dell'Offerta Formativa e della programmazione collegiale**

### **Art. 6 – Programmazione collegiale**

Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica concordata nell'ambito del Consiglio di classe e dei Gruppi Disciplinari in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in uscita.

I docenti devono altresì sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati.

Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non limitano la libertà dell'insegnamento.

## **Sezione V – Della vigilanza sugli allievi**

### **Art. 7 – Vigilanza all'inizio e alla fine delle lezioni**

La vigilanza sugli allievi rientra fra i doveri degli insegnanti nonché degli altri operatori scolastici e deve essere esercitata con diligenza, per prevenire eventi dannosi ragionevolmente prevedibili.

Qualora l'Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle prime e ultime ore, sarà autorizzata l'entrata/uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le famiglie degli studenti minorenni siano preavvisate almeno un giorno prima.

### **Art. 8 – Vigilanza durante l'intervallo**

I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell'atrio dell'Istituto, nella zona del Bar interno, nel campo interno, in particolare controllando che venga rispettato in generale il Regolamento.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Tutti i docenti sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta si verificano mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi, essendo ugualmente responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che dovessero accadere per mancata vigilanza. Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti anche non appartenenti alle proprie classi.

## **Sezione VI – Della sorveglianza delle Assemblee**

### **Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe**

Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente Scolastico ad assistere all'assemblea.

Può concordare con la classe stessa di non essere fisicamente presente, per rispettare gli spazi di autonomia degli studenti; tuttavia, deve garantire il costante rispetto del Regolamento nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea rimanendo a disposizione degli studenti e reperibile con certezza in qualunque momento.

In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

### **Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d'Istituto**

I docenti sono tenuti, secondo l'orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento delle assemblee d'Istituto.

I docenti vigilano in particolare che non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio e che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e vengano rispettate le norme di sicurezza.

In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea i docenti segnalano immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che ne decreteranno lo scioglimento.

Qualora il disturbo ai lavori dell'Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.

## **TITOLO II – STUDENTI**

### **Capo I – Dei diritti e dei doveri degli studenti**

#### **Art. 11 – Principi fondamentali**

La scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente.

Questi è "cittadino della scuola", gode di diritti e risponde dei propri doveri.

Si impegna per raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività in cui è inserito.

Per raggiungere tale obiettivo primario dovrà organizzare il proprio tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.

### **Sezione I – Dei diritti e delle libertà**

#### **Art. 13 – Diritti e libertà personali. Diritti dello studente**

Nell'Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la convivenza ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza e gode di diritti propri al suo status.

Egli ha diritto:

1. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;
2. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;
3. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l'appartenenza etnica, per le proprie condizioni fisiche o psicologiche nonché per il proprio orientamento sessuale;
4. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy in bilanciamento con le esigenze di trasparenza che caratterizzano l'operato della P.A.;
5. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane in una scuola efficiente nella struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;

6. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall'impegno della scuola di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
7. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell'attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;
8. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel documento del Consiglio di Classe;

## **Sezione II - Dei doveri e degli obblighi**

### **Art. 14 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente**

Ogni studente deve contribuire alla qualità della vita di relazione all'interno dell'Istituto, in particolare:

1. ha il dovere di rispettare i compagni, le loro idee, la loro provenienza, la loro condizione fisica e scolastica e il loro orientamento sessuale, anche evitando comportamenti che possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
2. ha il dovere di rispettare il personale scolastico tutto e l'azione educatrice svolta dagli insegnanti, osservando le disposizioni anche quando non provengono dai propri insegnanti;
3. ha l'obbligo, all'interno dell'Istituto, di non usare espressioni scurrili e di non bestemmiare;
4. ha il dovere di esprimersi a bassa voce durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge la propria attività scolastica;
5. adotta un abbigliamento composto e adeguato all'ambiente scolastico;
6. ha l'obbligo di non imbrattare i muri, non danneggiare le pareti o le suppellettili delle aule, di mantenere il decoro della propria aula e puliti il campo sportivo ed ogni altro spazio o locale frequentato, riponendo carte e rifiuti negli appositi cestini;
7. ha il dovere di rispettare tutte le attrezzature tecniche ed ogni altro materiale che riceve in uso temporaneo o con i quali svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività scolastiche (testi, libri e riviste; computer e stampanti; attrezzature linguistiche e sportive...);
8. ha l'obbligo di adeguarsi e mettere in pratica le disposizioni previste nel piano di sicurezza della scuola (l. 626/96; D.Lgs. 81/2008).

### **Art. 15 – Doveri ed obblighi comportamentali**

Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti per rendere produttivo il processo di formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza, in particolare:

1. mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile, serio e partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento rispettoso, responsabile e costruttivo;
2. è diligente nell'esecuzione dei compiti, puntuale nelle consegne;
3. esce dall'aula solo con l'autorizzazione dell'insegnante e si assenta solo brevemente una volta uscito dall'aula;
4. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all'obbligo di frequentare le attività educative programmate dal Consiglio di Classe;
5. non disturba le lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee di classe; rimane nella propria aula durante il cambio d'ora (salvo che per gli spostamenti aula-laboratori-aula); non abbandona di propria iniziativa i locali dell'Istituto durante l'intervallo;
6. ha l'obbligo, come tutto il personale scolastico, di non usare, nell'ambito dell'Istituto, cellulare, ricetrasmittenti o altri mezzi;
7. ha l'obbligo di risarcire i danni arrecati a persone, oggetti e ambienti dell'Istituto;
8. ha l'obbligo di non fumare nei locali dell'edificio scolastico per motivi di igiene e per espressa disposizione di legge;
9. ha l'obbligo di non parcheggiare auto, moto, motocicli e biciclette nel cortile riservato al personale della scuola; i mezzi a due ruote possono essere parcheggiati, in modo ordinato, nel piazzale antistante l'ingresso principale dell'Istituto;

### **Art. 16 – Divieto di fumo e dell'uso del cellulare**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (L. 584/1975 -divieto di fumo- e L. 3/2003 – tutela non fumatori-) è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, in biblioteca, in sala insegnanti e, comunque, all'interno dell'edificio scolastico.

Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

In base alla Circ. Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/07 è vietato l'uso del cellulare in classe, durante le lezioni e comunque all'interno dell'edificio scolastico per la durata delle lezioni. Come pure è vietato l'uso di videotelefonini, I Pod, fotocamera digitale ed altri dispositivi elettronici che possano acquisire dati personali.

Per eventuali esigenze di comunicazione tra studente e famiglia, dettate da particolari urgenza o gravità, lo studente potrà usare il cellulare, previa autorizzazione del docente.

La scuola garantisce, come sempre è avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

#### **Art 17 – Atteggiamenti di bullismo**

Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo verso singoli studenti, intere classi, né, a fortiori, verso il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale che opera nella scuola a qualunque titolo;

- né diretti (atti di violenza fisica o verbale di qualsiasi tipo, soprusi e manifestazioni di prepotenza, minacce);
- né indiretti (comportamenti che possano essere fonte d'emarginazione, diffusione di calunnie e pettegolezzi, aggressività intenzionale manifestata anche tramite forme elettroniche).

E' dovere di tutti, anche degli studenti, segnalare le situazioni di bullismo di cui si venga a conoscenza.

#### **Art. 18 – Rispetto delle norme di sicurezza**

Ogni studente è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel piano per la sicurezza dell'Istituto, emanate in attuazione DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, e, pertanto, ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria incolumità, quella dei propri compagni e del personale dell'Istituto, in particolare ha l'obbligo:

1. ha l'obbligo di non sporgersi dalle finestre e sedersi sui davanzali;
2. ha l'obbligo di non usare l'ascensore, se non quando autorizzato;
3. ha l'obbligo di non rincorrere i compagni o di non farsi rincorrere dagli stessi negli spazi interni dell'edificio scolastico, particolarmente lungo le scale; di non confrontarsi fisicamente con i propri compagni, nemmeno in modo scherzoso;
4. ha l'obbligo di non manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e di non rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza.

### **Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze**

#### **Art. 19 – Ingresso e uscita. Frequenza**

La frequenza è obbligatoria

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, si considera regolare la frequenza quando l'assenteismo non supera il 5% delle lezioni calcolate sui duecento giorni convenzionali, ovvero sul monte ore annuo di ogni disciplina.

Gli studenti che non partecipano ad attività integrative programmate dalla scuola che si svolgono fuori sede (viaggi d'istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi corrispondenti e a giustificare come di norma le eventuali assenze.

#### **Ritardi e permessi di entrata posticipata**

- Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:00

- L'ingresso in aula dopo le ore 8:00 ed entro le ore 8:15, dovuto a causa di forza maggiore o fondato motivo, è disposto direttamente dal docente in servizio alla prima ora, il quale annoterà il ritardo nel registro di classe. Lo studente dovrà giustificare il giorno successivo.

- Gli alunni giunti dopo le 8:15, saranno ammessi alla seconda ora e solo con permesso dell'ufficio della Presidenza; tale ritardo dovrà essere annotato dai docenti sul registro di classe e giustificato, il giorno successivo, dall'alunno.

- Dopo l'inizio della seconda ora di lezione nessun alunno potrà essere ammesso nella scuola, ad eccezione di chi arriva in ritardo con giustificato motivo oppure accompagnato da un genitore; l'ingresso dopo le 9:00 è concesso solo eccezionalmente e deve essere autorizzato per tutti dall'ufficio di Presidenza.

- Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica debbono recarsi nel locale messo a loro disposizione, salvo diversa autorizzazione dei genitori .

#### **Uscite anticipate.**

L'uscita anticipata, rispetto all'orario normale, è consentita solo per motivi gravi, documentati ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore solo in due casi:

- Motivata necessità su presentazione di giustificazione (anche per i maggiorenni) firmata dal genitore.
- Improvvisa indisposizione

Gli studenti minorenni dovranno essere prelevati personalmente da un genitore o adulto delegato.

Lo studente, in caso di indisposizione o malore che non richiedano il soccorso sanitario, dovrà avvisare l'ufficio di Presidenza prima di mettersi in contatto con i familiari. Se minore, potrà allontanarsi dall'Istituto solo se prelevato da un genitore o da persona delegata; se maggiorenne, previo avviso telefonico ai famigliari.

#### **Art. 20 – Giustificazione delle assenze**

1. Lo studente che, per qualsiasi motivo, non ha frequentato le lezioni per uno o più giorni ha l'obbligo di presentare al docente in servizio alla I ora e il giorno stesso del rientro a scuola, la giustificazione compilata sull'apposito libretto e recante la firma di un genitore o di chi esercita la potestà, se minorenni, con la propria firma, se maggiorenne; in caso di dimenticanza dovrà provvedere il giorno successivo.

2. Per le assenze dovute a malattia per un periodo pari o superiore a sei giorni, la richiesta della giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da certificato medico e presentata al docente della I ora nel giorno del rientro. Senza la giustificazione corredata da certificato medico, lo studente non potrà essere riammesso alle lezioni. Il certificato verrà ritirato dal docente della prima ora e di seguito archiviato nel fascicolo personale.

3. Qualora la prolungata assenza non sia dovuta a motivi di salute il genitore è tenuto a comunicare le motivazioni all'ufficio di Presidenza su apposito modello che gli studenti potranno preventivamente ritirare in Segreteria alunni.

4. L'assenza collettiva è considerata arbitraria, pertanto non giustificabile. Essa deve essere comunque registrata sul libretto personale e firmata da un genitore per conoscenza. Il giorno successivo l'insegnante in servizio alla prima ora ammetterà gli studenti riportando sul registro di classe l'annotazione: ammessi non giustificati.

## **Capo II – Delle sanzioni disciplinari**

### **Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni**

#### **Art. 21 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari**

Il compito preminente della scuola è educare e formare, non punire perciò l'azione disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi pari o anche superiori ai quindici giorni.

L'alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione all'interno del "sistema" scolastico e di un processo educativo in evoluzione.

5. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di

inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.

#### **Art. 22 – Competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.**

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per più di quindici giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal Consiglio d'istituto.

#### **Art. 23 – Sussistenza e motivazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento**

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità personale dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

#### **Art. 24 – Rientro nella comunità scolastica**

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **Art. 25 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari**

Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.

#### **Art. 26 - Tipologia della sanzione**

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle eventuali circostanze attenuanti e degli eventuali fattori aggravanti.

Costituisce circostanza attenuante il comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso ed eventualmente nell'anno precedente.

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

- la recidiva;
- precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
- l'entità, morale o materiale, del danno prodotto.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona lesa.

Sono da intendersi come sanzioni:

- 1 - Richiamo verbale
- 2 - Consegne da svolgere in classe o a casa.
- 3 - Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- 4 - Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.
- 5 - Ammonizione scritta.
- 6 - Risarcimento del danno
- 7 - Allontanamento o sospensione dalla scuola fino a quindici giorni (commutabile in attività utili alla comunità scolastica).
- 8- Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni.
- 9- Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

#### **Art. 27 - Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni (tabelle A, B, C)**

**TABELLA A- INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI AI "DOVERI"</b>	<b>quando scatta la sanzione</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>chi accerta e stabilisce la sanzione</b>	<b>PROCEDURE</b>
FREQUENZA REGOLARE	-assenze ingiustificate -ritardi frequenti (anche se giustificati) -ritardi al rientro in classe, dopo l'intervallo o al cambio di ora	In caso di recidività; in presenza di assenze-ritardi non documentati e giustificati opportunamente	Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia Consegne da svolgere in classe o a casa. Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.	Docenti	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Il coordinatore di classe, in presenza di recidività, informa i genitori.
IMPEGNO REGOLARE	-presentarsi in classe senza il materiale didattico utile e previsto dalle discipline in orario - mancata effettuazione dei compiti assegnati per casa	In caso di recidività	Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia Consegne da svolgere in classe o a casa. Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.	Docenti	I docenti a seguito di ripetute infrazioni e recidività annotano sul registro di classe e danno comunicazione alle famiglie.
RISPETTO DEGLI ALTRI	-Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti -interventi inopportuni durante le lezioni -non rispetto del materiale altrui -atti o parole che tendono consapevolmente ad emarginare altri studenti e/o ad offendere credenze religiose degli altri	a) Subito, ogni volta  b) Alla terza nota  c) Alla quarta nota	a) Nota sul registro di classe Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione. b) Ammonizione scritta sul registro dal D.S. o dal suo sostituto e comunicazione scritta alla famiglia con diffida (+ sospensione visite)  c) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno o (in caso di recidiva) fino a 15 giorni(+ sospensione visite)	a) I docenti (sentiti eventuali testimoni)  b) Il D.S. (sentito il coordinatore)  c) Il consiglio di classe	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Alla terza nota, il coordinatore di classe avvisa il D.S. che ammonisce lo studente; alla quarta nota il D.S. convoca il Consiglio di classe. Il consiglio di classe definisce ed eroga la sanzione, comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>-violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati -lanci di oggetti non contundenti</p>	<p>a) Subito, ogni volta  b) Alla terza nota  c) Alla quarta nota</p>	<p>a) Nota sul registro di classe  b) Ammonizione scritta sul registro del D.S. o del suo delegato e comunicazione scritta alla famiglia con diffida  c) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno o (in caso di recidiva) fino a 15 giorni</p>	<p>a) I docenti (sentiti eventuali testimoni)  b) Il D.S. (sentito il coordinatore)  c) Il consiglio di classe</p>	<p>I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Alla terza nota, il coordinatore di classe avvisa il D.S. che ammonisce lo studente; alla quarta nota il D.S. convoca il Consiglio di classe. Il consiglio di classe definisce ed eroga la sanzione, comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>-mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente a cura del singolo e/o della classe</p>	<p>a) Subito, ogni volta  b) Alla terza nota</p>	<p>a) Nota sul registro di classe  b) Nota sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia + multa o ripristino a spese dello studente della pulizia dell'ambiente</p>	<p>a) I docenti (sentiti eventuali testimoni)  b) I docenti per le note sul registro; il D.S. (o delegato) per l'erogazione della eventuale multa</p>	<p>I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Il coordinatore di classe avvisa il D.S. che eroga la sanzione e comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia</p>
	<p>-incisione di banchi/porte -danneggiamento colposo (causato per inosservanza delle regole) delle attrezzature di laboratorio ecc. -scritte sui muri, porte e banchi</p>	<p>a) Subito, ogni volta  b) Alla seconda nota</p>	<p>a) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia + multa  b) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia + multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata</p>	<p>a) I docenti (sentiti eventuali testimoni)  b) I docenti per le note sul registro; il D.S. (o delegato) per l'erogazione della eventuale multa</p>	<p>I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Il coordinatore di classe avvisa il D.S. che eroga la sanzione e comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia</p>

RISPETTO PER LE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE	- infrazione alle norme che regolano il parcheggio dei motocicli e/o delle automobili	Alla terza infrazione	Multa	Il D.S., sentiti eventuali testimoni e l'interessato	Il D.S. (o delegato) alla terza infrazione provvede all'erogazione della sanzione, della multa e alla comunicazione alla famiglia.
	- contraffazione del libretto delle giustificazioni, della firma dei genitori o di altri nei documenti ufficiali consegnati all'istituto	Subito, ogni volta	Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia; sospensione dalle lezioni per due o più giorni, a seconda della gravità;	I docenti per le note sul registro; il D.S. (o delegato) per l'erogazione della sanzione	
	- utilizzo del telefono cellulare;  - riprese effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare in Istituto o su Internet ecc.	a) Ogni volta  b) Alla terza infrazione	a) sequestro e restituzione il giorno successivo al genitore dell'alunno minorenni o all'alunno maggiorenne (a cura del docente o del pers. Ammin.)  b) sequestro del cellulare e restituzione alla famiglia a cura del D.S. o del Vicario del Dirigente Scolastico; in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ritira il cellulare, sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, a seconda del caso; per riprese: sospensione dalle lezioni per due o più giorni, a seconda della gravità; sequestro e restituzione solo al genitore + multa	a) I docenti e D.S.  b) Il D.S.	

**TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI AI “DOVERI”</b>	<b>quando scatta la sanzione</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>chi accerta e stabilisce la sanzione</b>	<b>PROCEDURE</b>
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	-ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui -utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui - casi di bullismo -propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone -furto -lancio di oggetti contundenti -violazione intenzionale delle norme di sicurezza -introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe	Alla prima infrazione	Sospensione immediata da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità, delle conseguenze del fatto. In caso di recidiva, la sanzione è aggravata  In casi di particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale, sospensione superiore a 15 giorni, eventualmente anche sino al termine dell'anno scolastico, all'esclusione dallo scrutinio ed alla non ammissione all'Esame di Stato.	Il Consiglio di classe se la sospensione è da 2 a 15 giorni.  Il Consiglio di Istituto se la sospensione è superiore a 15 giorni e/o comporta l'esclusione dallo scrutinio ed la non ammissione all'Esame di Stato	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe. Il consiglio di classe verifica se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione. Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	-danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre)	Alla prima infrazione	Sospensione immediata da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità e delle conseguenze del fatto + una multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata. In caso di recidiva, la sanzione è aggravata.	Il consiglio di classe se la sospensione è da 2 a 15 giorni.  Il consiglio di istituto se la sospensione è superiore a 15 giorni e/o comporta l'esclusione dallo scrutinio ed la non ammissione all'Esame di Stato.	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe dello studente che ha commesso l'infrazione. Il consiglio di classe verifica se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione. Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
RISPETTO DI STRUTTURE E DI ATTREZZATURE			In casi di particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale, sospensione superiore a 15 giorni, eventualmente anche sino al termine dell'anno scolastico, all'esclusione dallo scrutinio ed alla non ammissione all'Esame di Stato.		

**TABELLA C –INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI SECONDO NORME DI LEGGE**

<b>DOVERI</b>	<b>INFRAZIONI AI “DOVERI”</b>	<b>quando scatta la sanzione</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>chi accerta e stabilisce la sanzione</b>	<b>PROCEDURE</b>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	Infrazione al divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico	Ad ogni accertamento dell’infrazione	Multa da 27,50 a 275 euro (minimo effettivo da pagare: euro 55, raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza)	Funzionari incaricati all’osservanza della norma	Chiunque ravvisi l’infrazione avvisa immediatamente il funzionario incaricato che provvederà all’erogazione della sanzione e alla comunicazione alla famiglia e all’autorità preposta.

**Art.28**– Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica. L'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sottoposti alle suddette prescrizioni.

In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.

#### **Art. 29– Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d'esame**

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento delle sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli esterni.

#### **Art. 30 - Reati: rimando alla norma civile e penale**

Le norme statuali di diritto civile e penale regolano le sanzioni che la Giustizia commina (ammenda, multa, detenzione ed arresto) ai colpevoli dei reati commessi contro le persone (ingiurie, violenze fisiche e psichiche) e le cose (furti, distrazioni, distruzioni). Qualora vengano a conoscenza di reati di pericolo commessi nell'ambito scolastico, il Dirigente Scolastico quale pubblico ufficiale ed i docenti quali incaricati di pubblico servizio, hanno l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Alle pene ed ai risarcimenti comminati dagli Organi di Giustizia per i reati eventualmente commessi da studenti dell'Istituto si somma l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

#### **Art.31– Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari**

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie.

Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sarà data comunicazione alle famiglie da parte dei docenti in occasione dei ricevimenti o anche telefonicamente.

Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Capo d'Istituto o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola.

Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo di istituto o su richiesta di un docente o di altro operatore della scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal collaboratore del dirigente o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato all'intera classe/i, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa/e conosciuto ed indicato.

Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno nel suo percorso scolastico.

#### **Art.32– Sanzioni e valutazione del comportamento**

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e finale della condotta. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo; esso è comunque stabilito dal C.d.C. che valuta la gravità della mancanza disciplinare, anche in rapporto al fatto che sia episodica o ripetuta, in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.

E' sempre possibile irrogare una sanzione di grado superiore o inferiore alla luce di quanto sopra e con adeguata motivazione.

In ogni caso, obbedendo ai dettami della normativa in vigore e rammentando quanto previsto dall'art. 2 D.L. n. 137 - 1/9/2008 sulla valutazione del comportamento degli studenti, «la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo».

Al fine di rendere coerente e uniforme la valutazione della condotta si propone una tabella di corrispondenza tra voto di condotta e comportamenti

	<b>sono soddisfatti i seguenti punti:</b>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuna nota</li> <li>• radi e occasionali ritardi documentati e giustificati opportunamente</li> <li>• percentuale di assenze inferiore o uguale al 5% del monte orario</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei doveri stabiliti dal Regolamento d' Istituto (puntualità nel consegnare le giustificazioni, i cedolini delle circolari firmate ecc.)</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei docenti, ATA, alunni</li> <li>• puntualità e tenacia nell'assolvimento degli obblighi e nello svolgimento dei compiti assegnati</li> <li>• motivazione ad aiutare i compagni</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuna nota</li> <li>• radi e occasionali ritardi documentati e giustificati opportunamente</li> <li>• percentuale di assenze superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% del monte orario</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei doveri stabiliti dal Regolamento d' Istituto (puntualità nel consegnare le giustificazioni, i cedolini delle circolari firmate ecc.)</li> <li>• svolgimento regolare dei compiti assegnati</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei docenti, ATA, alunni</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuna nota</li> <li>• pochi ritardi giustificati</li> <li>• percentuale di assenze superiore al 10% e inferiore o uguale al 15% del monte orario</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei doveri stabiliti dal Regolamento d' Istituto (puntualità nel consegnare le giustificazioni, i cedolini delle circolari firmate ecc.)</li> <li>• comportamento corretto nei confronti dei docenti, ATA, alunni</li> </ul>
	<b>basta che sia presente almeno uno dei punti elencati in questo riquadro e nessuno dei punti presenti nei due riquadri successivi:</b>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n. massimo di 2 note per comportamenti non gravi</li> <li>• ritardi frequenti e/o giustificati con ritardo</li> <li>• percentuale di assenze superiore al 15% e inferiore o uguale al 20% del monte orario</li> <li>• comportamento sporadicamente non rispettoso dei doveri stabiliti dal Regolamento d'Istituto (puntualità nel consegnare le giustificazioni, i cedolini delle circolari firmate ecc.)</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 o più note per comportamenti non gravi</li> <li>• anche una sola nota per comportamenti gravi</li> <li>• ritardi frequenti anche non giustificati</li> <li>• percentuale di assenze superiore al 20% del monte orario</li> <li>• comportamento non corretto nei confronti dei docenti, ATA, alunni</li> <li>• atti di vandalismo</li> <li>• atti di bullismo</li> <li>• comportamento sistematicamente non rispettoso dei doveri stabiliti dal Regolamento d' Istituto (puntualità nel consegnare le giustificazioni, i cedolini delle circolari firmate ecc.)</li> </ul>
	<b>si verifica uno dei seguenti punti:</b>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno due sospensioni superiori a tre giorni per fatti gravi</li> <li>• sospensione di durata superiore a 15 giorni</li> </ul>

### Capo III – Dell’Organo di garanzia

#### Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell’Organo di garanzia

##### Costituzione

**Art.33**– Il presente Regolamento istituisce l’Organo di garanzia, soggetto a cui è demandata la soluzione dei conflitti nella sua interpretazione ed applicazione, oltre ché istanza di appello delle controversie tra studenti ed Ordinamento dell’Istituto.

#### **Art.34– Composizione**

L'Organo di garanzia è composto da due Docenti a tempo indeterminato, un genitore, due studenti ed un rappresentante del personale non docente. Viene nominato dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti, dell'Assemblea dei genitori e dell'Assemblea degli studenti, mentre il rappresentante del personale non docente viene segnalato dal Dirigente scolastico, sentite le rappresentanze del personale stesso. Della componente studenti possono far parte esclusivamente gli iscritti nelle classi del triennio. Il Consiglio di Istituto nomina altresì quattro membri supplenti, uno per ciascuna delle componenti. Dell'Organo di garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e dirige i lavori.

#### **Art. 35 – Durata**

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 36 – Funzionamento**

L'Organo di garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento. E' validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **Art. 37 – Competenze**

All'Organo di garanzia è demandata la soluzione dei conflitti sull'interpretazione e l'applicazione del Regolamento d'Istituto. Costituisce l'istanza di appello in materia di sanzioni disciplinari, secondo le procedure stabilite nel precedente Capo II. Può inoltre proporre al Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, modifiche al Regolamento sulla base della pratica interpretativa e della sua applicazione ai casi concreti.

#### **Art.38– Decadenza dei membri**

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i Docenti e i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all'Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti, i Docenti e i non docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell'Organo viene ricostituita, mediante nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d'Istituto utile. I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell'Organo di Garanzia